



CITTA' DI TRICASE

Ordinanza N. 49 del 05/05/2020

PROPOSTA N.ro 50 del Settore SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO Ufficio RESPONSABILE AREA AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITA' DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DI PRODUZIONE PROPRIA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DI CUI ALL'ART. 4, D. LGS. 228/2001, COMPRESSE QUELLE IN FORMA ITINERANTE

Considerato che:

-l'OMS ha dichiarato in data 30.1.2020 che l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente la dichiarazione di pandemia;

-l'Amministrazione Comunale sta ponendo in essere tutte le possibili azioni tese a contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visti:

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con il quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, connesso al rischio epidemiologico da COVID-19;

-il D.L. 23.02.2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020,n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U.n.47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n.55 del 4 marzo 2020;

-il DPCM dell'8.03.2020 "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n.6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-il DPCM 9 marzo 2020 che estendeva l'emergenza da COVID-19, su tutto il territorio nazionale;

-il DPCM 11 marzo 2020 che ha previsto la sospensione delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione delle attività di vicinato e medie e grandi strutture di vendita, dirette alla sola vendita di generi alimentari;

-il D.L. dell'8.03.2020, n.11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

-il D.L. del 9 marzo 2020, n.11 recante "Misure straordinarie per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

-il D.L. del 17.03.2020, n.18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.L. 25 marzo 2020 " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

-l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 con la quale si dispone "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzo di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

-il DPCM dell'1.04.2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio" che all'art.1 stabilisce "l'efficacia delle disposizioni dei DDPPCCMM dell'8,9,11 e 22 marzo, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020";

-il DPCM del 26/04/2020 che all'art. 2 detta disposizioni in materia di contenimento del contagio da covid-19 per lo svolgimento in sicurezza di attività produttive industriali e artigianali;

Vista la nota del Prefetto di Lecce del 23 aprile 2020 indirizzata ai Sindaci della Provincia, con cui si rappresenta che *"è da ritenersi consentita unicamente la vendita di generi alimentari nelle aree mercatali appositamente individuate, con esclusione di quella ambulante o effettuata mediante posizionamento di bancarelle su strada"*;

Richiamati i contenuti delle faq pubblicate sul sito web del Governo, nella sezione dedicata ai decreti "#IoRestoA Casa" aggiornata al DPCM del 10 aprile 2020, sotto gli specifici ambiti "Pubblici esercizi e attività commerciali" e "Agricoltura, allevamento e pesca";

Considerato l'art. 1, c. 1, lett. ee), del DPCM del 26 aprile 2020, secondo cui *"restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attività"*

del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”;

Considerato l'art. 2, c. 4, del DPCM del 26 aprile 2020, secondo cui *“E' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici **nonche' di prodotti agricoli e alimentari**”;*

Evidenziato che la vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei produttori, effettuata in qualsiasi forma, compresa quella itinerante, rientra nel codice ATECO 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI, espressamente ricompreso nell'Allegato 3 del DPCM del 26 aprile 2020, mentre risultano sospese tutte le attività di commercio ambulante (ATECO 47.8) al di fuori dei mercati;

Osservato che la necessaria chiusura temporanea in via cautelativa dei mercati locali, disposta con ordinanze sindacali n. 41 e n. 47 del 2020 , ha di fatto privato i produttori agricoli locali del principale sbocco commerciale, mettendone a rischio la stessa sopravvivenza;

Valutata l'opportunità di intervenire con urgenza al fine di tutelare gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti operanti sul territorio comunale e garantire continuità alle attività agricole locali;

Ravvisata la necessità di effettuare una distinzione, in via interpretativa, fra le attività di commercio ambulante *tout court* e le attività di vendita diretta in qualsiasi forma, compresa quella itinerante, esercitate dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti;

Richiamati l'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 e il Documento Strategico del Commercio del Comune di Tricase;

Sentito il COC convocato con Ordinanza Sindacale n. 39 del 10/03/2020;

Visto l'art.50, c.5, del D.Lgs. n.267/2000 secondo cui in caso di emergenze sanitarie il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti e ritenuto, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento “extra ordinem”, anche in relazione all'art.50, c.7, del cit. D.Lgs. n.267/2000, secondo il quale “nell'ambito delle competenze che la legge attribuisce al Sindaco vi è quella del coordinamento degli orari della città e, tra l'altro, degli esercizi commerciali in genere;

Visto l'art.50, c.4, del D.Lgs. n.267/2000, recante l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto dei provvedimenti anche contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco alla fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo, sono consentite sul territorio comunale del Comune di Tricase le attività di vendita degli imprenditori agricoli di cui all'art. 4, D. Lgs, 228/2001, comprese quelle in forma itinerante.

E' fatto obbligo agli operatori di osservare tutte le prescrizioni anti-contagio applicabili alle attività commerciali di cui all'Allegato 5 del DPCM del 26 aprile 2020, in quanto compatibili con l'attività svolta.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.
- di incaricare il Comando di Polizia Locale della esecuzione della presente ordinanza.
- di comunicare la presente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce.
- di inviare copia al Comando dei Carabinieri di Tricase.
- di inviare copia al Comando della Guardia di Finanza di Tricase

AVVERTE

-Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

Tricase, 4 maggio 2020

Il Sindaco
Carlo Chiuri

Tricase, lì 05/05/2020

Il Sindaco
AVV. CHIURI CARLO